

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-918 del 26/02/2019
Oggetto	PROCEDIMENTO RA11A0008 - COMUNE DI FAENZA (RA) LOCALITA' PIEVE CESATO - DITTA: AZIENDA AGRICOLA ZANNONI ROBERTO- USO IRRIGAZIONE AGRICOLA -CONCESSIONE SEMPLIFICATA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-959 del 26/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA11A0008
COMUNE DI FAENZA (RA) LOCALITA' PIEVE CESATO
DITTA: AZIENDA AGRICOLA ZANNONI ROBERTO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE SEMPLIFICATA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del

riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” (Allegato 6) e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500”. (allegati C e D);

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- della determinazione regionale 18160 del 02/12/2005 trasmessa con nota prot. 111172/1105 del 19/12/2005 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Zannoni Paolo e Adriano, per la derivazione di acque sotterranee, ad uso “irrigazione agricola”, mediante n. 1 pozzo ubicato in comune di Faenza, località Pieve Cesato, della profondità dichiarata di 30 metri, assentita fino al 31/12/2005, procedimento RA01A0902 per un prelievo annuo complessivo di 972 mc e una portata massima di 2,00 l/s ;
- della determinazione regionale n. 9286 del 23/09/2009 con la quale è stata rinnovata alla ditta Zannoni Paolo CF: ZNNPLA49S08D458E la concessione per la derivazione di acqua sotterranee fino al 31/12/2015 per un prelievo annuo complessivo di 1320 mc e una portata massima di 2,00 l/s;

DATO CONTO:

- della richiesta di concessione, presentata dalla ditta Zannoni Roberto, CF ZNNRRT82P16D458U, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale 41/2001, assunta agli atti regionali con il prot. PG/2011/138262 del 07/06/2011, procedimento RA11A0008, mantenendo la medesima opera di derivazione, per un prelievo annuo complessivo di 2.808 mc e una portata massima di 2,00 l/s;
- che con nota protocollo regionale PG/2013/234419 del 26/09/2013 la Ditta Zannoni Roberto ha inviato relazione esplicativa in merito ai consumi e modalità di approvvigionamento, successivamente integrata con nota protocollo ARPAE PG/2018/12359 del 24/09/2018 da cui risulta un prelievo da pozzo per trattamenti antiparassitari pari a 500 mc/anno, mentre le rimanenti esigenze irrigue sono coperte da fornitura di acqua da CER;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo da verrà effettuato con le seguenti modalità:
 - elettropompa sommersa di potenza di 1,5 kW e portata massima stimata di circa 2,00 l/s;
 - la quantità d'acqua richiesta è pari a 500 mc/a;
 - il pozzo ha una profondità di 30 metri ed un diametro di 120 mm;
- la derivazione non è ubicata all'interno di Parchi o zone protette e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione è assoggettata al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO della nota protocollo regionale PG/2015/815219 del 02/11/2015 con la quale l'Autorità di Bacino del Reno esprime parere favorevole in merito alla domanda di concessione, dando indirizzo della installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate e della necessità di misurazione due volte l'anno del livello statico della falda, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi per il pozzo che ricade nel corpo idrico:

- 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale - confinato superiore
STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) per il pozzo - le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso per **irrigazione agricola (trattamenti)**, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato di circa ha 4.35.00 coltivato ad actinidia, per un fabbisogno teorico complessivo annuo delle culture pari a 22.185 mc/anno, superiore quantitativo richiesto, per cui il fabbisogno teorico richiesto risulta compatibile con la tipologia dell'uso;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che ai fini della trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla ditta Zannoni Roberto, CF ZNNRRT82P16D458U la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea Proc. RA11A0008, ad uso irrigazione agricola (trattamenti) da esercitarsi per mezzo di un pozzo esistente in comune di Faenza (RA) località Pieve Cesato;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 500, nel rispetto delle

- modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2023**;
 4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
 5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo al periodo 2019-2023, pari ad € 60,50, salvo conguaglio;
 6. che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 che saranno definite da futuri atti regionali;
 7. di dare stabilire l'importo di € 250,00 deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che tale deposito cauzionale verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
 8. di dare atto che sono state versate data 03/06/2011 le spese di istruttoria pari ad euro 91,00;
 9. di dare atto che, ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
 10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 11. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC di Ravenna l'integrazione del deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
 12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
 14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 15. di rendere noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni aggiuntive cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola (trattamenti), con procedura semplificata rilasciata alla ditta Zannoni Roberto, CF ZNNRRT82P16D458U (Procedimento RA11A0008).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea, dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica-confinato superiore, avviene mediante un pozzo ubicato nel comune di Ravenna avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 120;
- profondità m 30;

Per l'emungimento dell'acqua é installata una elettropompa sommersa della portata max di l/s 2,00 e della potenza di Kw 1,5

Il pozzo é ubicato in Comune di Faenza, in località Pieve Cesato su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 33, mapp. n. 260 (ex 40), su terreno di proprietà di Zannoni Paolo consenziente a tale occupazione, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 735.936; Y= 913.981.

La risorsa derivata sarà utilizzata per irrigazione agricola (trattamenti fitosanitari) di susine, pesche e actinidia per un comparto irriguo stimato complessivo di circa Ha 04.10.00.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 2,00;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 500.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**

d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpae Sac.

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART.5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rinnovata fino al 31 dicembre 2023**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.